

Data: 07-07-2014

Area tematica: Personale docente

Argomento/i: Permessi/congedi/aspettative: permessi brevi e per motivi personali

Domanda: Alla luce della legge di stabilità (228/2012), si chiede se per la concessione dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 del vigente contratto, per il personale a tempo indeterminato, è condizione indispensabile che non vi siano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In particolare, è possibile concedere uno dei tre giorni di permesso retribuito se non c'è alcun docente disponibile per la sostituzione interna, e quindi occorrerebbe ricorrere a nomina di un supplente?

Gli stessi criteri valgono anche per la fruizione dei tre giorni di permesso ai sensi della L.104?

Un rappresentante sindacale sostiene che la fruizione di tutti i permessi prescinde da quanto stabilito dalla legge di stabilità, che riguarda invece la concessione delle 6 giornate di ferie.

Risposta: L'innovazione introdotta dalla legge 95/112 (spending review) e poi parzialmente corretta dalla legge di stabilità (228/2012) non riguarda i permessi retribuiti ma solo le ferie, per le quali viene introdotto il divieto di monetizzazione.

Senza entrare in questa sede nel merito del complesso meccanismo determinato dall'incrocio fra le due leggi ed il contratto di lavoro, la conclusione – cui occorre attenersi a partire dal 1° settembre 2013 – è la seguente:

- i tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari di cui all'art. 15 del contratto continuano ad essere un diritto del dipendente, la cui fruizione è sostanzialmente svincolata da ogni valutazione di merito del dirigente e può – nei casi previsti – dar luogo anche ad oneri per l'erario. Resta fermo l'obbligo di documentarne i motivi, anche mediante autocertificazione nei casi ammessi;

- invece i sei giorni di ferie che i docenti possono chiedere durante il periodo delle lezioni possono essere fruiti, in ogni caso (sia cioè che siano chiesti come ferie, che in aggiunta ai tre giorni di permessi retribuiti) solo a condizione che non si determinino oneri per l'erario.

I tre giorni mensili di permesso ex L. 104, a loro volta, sono al di fuori della previsione delle norme sopra richiamate e quindi rimangono regolati dalle disposizioni previgenti.